



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



1

UFFICIO SINDACO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE DI MONTECRETO IN MODALITA' TELEMATICA

Testo approvato con D.C.C. n. 11 del 27/04/2022



INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 *Principi e criteri*
- Art. 3 *Requisiti tecnici*
- Art. 4 *Convocazione*
- Art. 5 *Partecipazione alle sedute*
- Art. 6 *Accertamento del numero legale*
- Art. 7 *Svolgimento delle sedute*
- Art. 8 *Regolazione degli interventi*
- Art. 9 *Votazioni*
- Art. 10 *Votazioni a scrutinio segreto*
- Art. 11 *Dimissioni*
- Art. 12 *Sedute in forma mista*
- Art. 13 *Sedute della Giunta, delle commissioni e Conferenza capigruppo*
- Art. 14 *Protezione dei dati personali*
- Art. 15 *Norme finali*

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante video - conferenza o audio-conferenza da remoto.
2. Il presente Regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari, della Conferenza Capi Gruppo se istituite e delle riunioni della Giunta Comunale, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui al Codice dell'Amministrazione digitale:
 - a) **pubblicità:** le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e le loro registrazioni sono pubblicate sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento di funzionamento generale del Consiglio comunale, le



riunioni della Giunta comunale e di eventuali Commissioni consiliari, Conferenza Capi Gruppo se istituiti secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle video riprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
- c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta comunale e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei documenti informatici dei lavori.



2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4

Convocazione

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio comunale mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale attivato dall'Ente per ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale, i funzionari competenti ed ulteriori soggetti invitati alla seduta del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene secondo le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. Esclusivamente al fine di agevolare l'attività dei consiglieri, la documentazione può essere resadisponibile sugli spazi disponibili (cartella) della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo



istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 12.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio comunale, di sue articolazioni o della Giunta comunale è personalmente responsabile dell'eventuale utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del soggetto istituzionalmente competente, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono giuridicamente svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente.
2. I lavori del Consiglio comunale sono regolati dal Sindaco secondo le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono



riguardare:

- problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
- il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo le norme generali del TUEL per lo svolgimento del Consiglio comunale e secondo le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 8

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le norme generali del TUEL per lo svolgimento del Consiglio comunale e le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Sindaco, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.



4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 9

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a. per chiamata nominale da parte del Sindaco o dal Segretario. Il Consigliere attiva a tal fine la videocamera e il microfono ed esprime il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b. avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Sindaco, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario comunale:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco e comunque non superiore ai 15 minuti. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

Art. 10

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non



riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 11 *Verbali*

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza o sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- a. la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco o dal soggetto istituzionalmente competente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria.



Art. 12
Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale e degli organi assembleari, laddove previsti, possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
3. Nelle sedute in forma mista trovano applicazione le norme del presente regolamento e per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 13
Sedute della Giunta, delle commissioni e Conferenza capigruppo

1. Le sedute della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari e della Conferenza Capi gruppo se istituite sono segrete.
2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Per la partecipazione, svolgimento delle sedute, votazioni, verbalizzazione ecc. si osservano in quanto compatibili le disposizioni del presente regolamento.

Art. 14
Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare



coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.